



Città di Verbania

(Provincia del VCO)

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 31 marzo 2015

ART. 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

1. Il Comune di Verbania, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la dignità delle unioni civili, ne promuove il pubblico rispetto, al fine di superare situazioni discriminatorie e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

A tal fine viene istituito il registro amministrativo delle unioni civili.

Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.

2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

4. Con deliberazione di Giunta Comunale, da assumersi entro 30 giorni dalla esecutività del presente regolamento, è approvata la disciplina dell'organizzazione del registro ed la relativa modulistica da utilizzare per le richieste di iscrizione, variazione e cancellazione.

5. La tenuta (conservazione e aggiornamento) del Registro è affidata ai Servizi Demografici.

ART. 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento per unione civile si intende la fattispecie di due persone maggiorenni legate fra loro da vincoli affettivi così come definito dall'art. 4 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), coabitanti da almeno un anno e residenti nel Comune di Verbania.

2. Le aree tematiche prioritarie nel cui ambito sono attivate azioni di contrasto alla discriminazione sono:

- a) casa – casa popolare ;
- b) servizi di assistenza sociale;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) servizi cimiteriali.

3. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando di produrre condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

4. All'interno del Comune di Verbania chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza e ai diritti/doveri legati ai punti evidenziati nel precedente comma 2.

5. Il Comune di Verbania si impegna a prevedere nei futuri regolamenti o atti amministrativi che regolano l'accesso ai servizi elencati nel comma 2, condizioni di parità di trattamento tra le coppie sposate e le unioni civili così come individuate nel presente regolamento.

ART. 3 – Rilascio di attestato di unione civile

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti al registro, l'attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo", in relazione a quanto documentato dal registro delle unioni civili.
2. L'attestato viene rilasciato ai soli fini del riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni comunali.

ART. 4 – Iscrizione nel registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel Comune di Verbania, di cittadinanza italiana o straniera, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, affinità, tutela, curatela o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi.
2. Per il conteggio dell'anno di coabitazione vale la situazione opportunamente attestata con la residenza in Verbania o in un qualsiasi comune dell'Unione Europea.
3. Se i richiedenti provenissero da un Comune con uno stesso registro delle Unioni civili, l'unione ha valore immediato senza necessità di riconteggio dell'anno di coabitazione.
4. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
5. Al fine dell'iscrizione nel registro, gli interessati devono aver già costituito famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del dpr n. 223/1989 (Regolamento anagrafico).
Il riferimento alla famiglia contenuto nell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
L'iscrizione è disposta entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica dell'effettiva coabitazione accertata esclusivamente sulla base delle risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Verbania.
6. La domanda deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti e l'assenza delle cause che ne impediscono, secondo il presente regolamento, la relativa iscrizione.

ART. 5 – Cancellazione dal registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Verbania determina la cancellazione dal registro.
Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione, ma vengano meno i rapporti affettivi, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, provvede d'ufficio e tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza averne diritto.
4. Nel caso in cui l'ufficio competente abbia provveduto d'ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunicato agli interessati.